

# Allegato A al Decreto n. 27 del 23/04/2014

pag. 1/8

CONTRATTO TRA LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO E L'AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONI ADNKRONOS S.p.A..

CODICE C.I.G. N. 570338997C.

La Giunta regionale del Veneto rappresentata dalla dott.ssa Francesca Del Favero, a ciò autorizzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 4 aprile 2014, domiciliata per la carica presso la sede regionale di Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279,

e

Agenzia Giornalistica di Informazioni AdnKronos S.p.A. Unipersonale di seguito denominata AdnKronos (C.F. 00453850588) sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della società capogruppo GMC S.A.P.A. Unipersonale (C.F. 02981990589) con sede in Roma, Piazza Mastai n. 9, rappresentata dalla sig.ra Angela Antonini, Amministratore Delegato, nata a Roma in data 09/09/1968, domiciliata per la carica presso la sede di AdnKronos,

#### **PREMESSO**

- che la Giunta regionale del Veneto, ai fini di un più efficace svolgimento dell'attività informativa e giornalistica, nell'ambito dei mezzi e degli strumenti assegnati in dotazione all'Ufficio Stampa, reputa indispensabili le prestazioni fornite da alcune Agenzie Giornalistiche, che rientrano tra i più avanzati gruppi editoriali multimediali a livello nazionale, selezionate dal Capo Ufficio Stampa della Giunta medesima in ragione delle caratteristiche dei prodotti informativi offerti da ciascuna di esse;
- che l'apporto delle Agenzie di Stampa, tra le quali figura anche AdnKronos, appare essenziale per consentire un proficuo scambio di informazioni su cronaca, cultura, politica, economia, servizi alla persona ed altro con riferimento all'intero territorio, potenziando in tal modo le attività di comunicazione ed informazione istituzionale, garantendo il pluralismo e l'ampliamento dell'informazione e gli approfondimenti in aree tematiche essenziali;
- che la Giunta regionale, per effetto della summenzionata deliberazione n. 399 del 4 aprile 2014, ha:

-autorizzato l'acquisizione da Agenzie di Stampa dei servizi giornalistici e di informazione mediante procedura negoziata senza previa predisposizione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, co. 24, della L. n. 449/1997 e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006;

-incaricato il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione dell'espletamento della procedura di cui al punto precedente e della predisposizione ed approvazione con proprio decreto degli esiti della procedura medesima, degli schemi dei contratti con le Agenzie giornalistiche aggiudicatarie dei servizi nonché della successiva stipula dei rispettivi contratti;

- che il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione con decreto n. del ha approvato la proposta di collaborazione per l'anno 2014-15 presentata da AdnKronos in data 9 aprile 2014 agli atti della Sezione Comunicazione e Informazione e lo schema di contratto con la stessa;
- che AdnKronos, attraverso un collegamento satellitare diffonde un Notiziario nel quale vengono trattati ed approfonditi, tra gli altri, i temi relativi ai settori politico nazionale e regionale al fine di fornire all'utenza un quadro completo dell'informazione negli anzidetti settori di riferimento, garantendo un quadro aggiornato sull'attività svolta dalla Regione del Veneto, grazie a competenze giornalistiche dedicate, presenti nella sede territoriale regionale;

con la presente scrittura a valere tra le due parti ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

# ART. 1

AdnKronos si impegna nei confronti della Giunta regionale del Veneto a fornire:

il Notiziario Quotidiano AdnKronos, diffuso 7gg su 7gg., che consta di una media di 1.600 notizie al giorno, selezionabili per categoria di interesse e che offre all'utenza un panorama completo e puntuale su ogni settore informativo. All'interno del Notiziario Quotidiano AdnKronos confluiscono ogni giorno le notizie provenienti dalle sedi e dai corrispondenti locali dell'Agenzia, che garantiscono un quadro completo sull'attività politica ed economica regionale. Tutte le notizie di carattere locale ricevono, pertanto, una visibilità di portata nazionale presso l'ampia e qualificata utenza abbonata al Notiziario AdnKronos. I Notiziari quotidiani Nazionale e Regionale Veneto, vengono diffusi tutti i giorni con esclusione delle festività infrasettimanali e dei giorni di riposo previsti dal calendario di uscita dei quotidiani, attraverso un collegamento satellitare esistente presso la sede della Giunta, in favore di n. 5

punti di ricezione, con un ulteriore punto di ricezione collocato presso la sede della Sezione Protezione Civile ubicata a Marghera – Mestre, ove sarà possibile consultare il Notiziario di Agenzia AdnKronos mediante password dedicata via internet attraverso il sistema DNA News Viewer di AdnKronos. Eventuali ulteriori punti di ricezione dovranno essere preventivamente autorizzati da AdnKronos e regolati da accordi separati.

Attraverso il Notiziario Quotidiano la Giunta regionale del Veneto ha:

- la possibilità di monitorare "in tempo reale" il panorama informativo internazionale, nazionale e regionale;
- l'opportunità di intervenire nel dibattito politico, economico e sociale, grazie ad un rapporto di collaborazione diretta con l'Agenzia, nel pieno rispetto dell'autonomia giornalistica della redazione di AdnKronos;
- visibilità presso le realtà, la pubblica amministrazione e presso i media che usano l'Agenzia AdnKronos.

#### ART. 2

Per la ricezione dei Notiziari di cui all'art. 1, concernenti l'Ufficio Stampa della Regione, AdnKronos fornisce in comodato d'uso e per tutta la durata del presente accordo, il kit di ricezione satellitare (antenna parabolica + scheda di rete + il PC con funzioni di decoder) ai fini della consultazione delle notizie alle postazioni previste all'art. 1 concernenti l'Ufficio Stampa della Regione.

Per la ricezione dei notiziari presso la sede della Sezione Protezione civile, ubicata a Marghera, AdnKronos fornisce in comodato d'uso gratuito - per tutta la durata dell'accordo - una password dedicata e il software per l'accesso al sistema DNA News Viewer, che verrà installato direttamente dall'utente sul proprio PC scaricando il programma da un indirizzo internet, comunicato dalla stessa AdnKronos. AdnKronos si farà carico degli oneri e delle spese relativi alla manutenzione dei propri apparati e, anche nel proprio interesse, provvederà ad eseguire tutti gli interventi riservandosi a tal fine la facoltà di accedere presso gli uffici ove è installato il sistema, previo preavviso dato con due giorni di anticipo.

AdnKronos fornisce, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, precise indicazioni alla Sezione Sistemi Informativi della Giunta regionale, affinché i notiziari siano resi disponibili sull'aggregatore attualmente in dotazione all'Ufficio Stampa della Giunta regionale.

La Giunta Regionale si impegna ad utilizzare gli apparati con la massima diligenza. Le apparecchiature sono di esclusiva proprietà di AdnKronos e non possono essere cedute a terzi, spostate, modificate senza il

consenso scritto della stessa AdnKronos. Resta inteso che tali apparati dovranno essere posizionati su stabile dove ha sede la Giunta Regionale.

In qualsiasi caso di cessazione dell'accordo, la Giunta Regionale si impegna a restituire immediatamente le apparecchiature consegnate in comodato d'uso gratuito, in perfetto stato di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

AdnKronos si riserva il diritto di verificare l'adempimento del presente articolo. L'inadempienza da parte della Giunta regionale delle obbligazioni previste in questo articolo provocherà la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1456 C.C., salvo il diritto di AdnKronos di pretendere il risarcimento del maggior danno.

Le spese ed oneri per eventuali ulteriori installazioni, trasferimenti e rimozioni richieste dalla Giunta Regionale del Veneto che dovessero venir effettuate da AdnKronos saranno a carico della Giunta stessa.

#### ART. 3

AdnKronos si impegna a fornire i servizi di cui all'art. 1 con puntualità e diligenza, nel modo più completo e tempestivo declinando, peraltro, qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti, ritardi o interruzioni dei servizi che dovessero verificarsi per imprevedibili inconvenienti tecnici o per cause di forza maggiore.

Tra queste cause sono compresi, fra l'altro, scioperi nazionali, categoriali o aziendali, guasti meccanici, elettronici, guasti di società elettriche, telefoniche o altre cause, anche se comportano la cancellazione delle informazioni, comunque non imputabili per dolo o colpa grave ad AdnKronos. In ogni caso, l'eventuale responsabilità da imputare ad AdnKronos in presenza di anomalie, guasti e/o mancata ricezione del notiziario da questa trasmesso, è limitata alla sola consegna del segnale satellitare presso il punto di collegamento/ricezione sui propri apparati.

### ART. 4

In caso di ritardata e/o mancata ricezione dei notiziari quotidiani trasmessi da AdnKronos, ciascun destinatario dei servizi oggetto della presente convenzione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico AdnKronos per iscritto all'indirizzo e-mail <a href="mailto:helpdesk@adnkronos.com">helpdesk@adnkronos.com</a> oppure via fax al numero 065807814 e, per conoscenza, all'Ufficio Commerciale all'indirizzo e-mail <a href="mailto:commerciale@adnkronos.com">commerciale@adnkronos.com</a>.

## ART. 5

Poiché i notiziari hanno carattere puramente informativo, AdnKronos non risponde di eventuali conseguenze pregiudizievoli legate all'uso delle notizie.

Nel notiziario saranno usualmente citate le fonti delle notizie fornite.

AdnKronos risponde della esattezza della citazione della fonte, ma non risponde della fondatezza scientifica dell'informazione, della quale rimane unico responsabile l'autore della dichiarazione riportata.

### ART. 6

Si conviene che le informazioni oggetto dell'abbonamento saranno utilizzate solo ed esclusivamente dalla Giunta regionale per proprio uso informativo interno.

Le notizie non potranno essere diffuse, cedute e/o trasferite a terzi in alcun modo, senza il consenso scritto di AdnKronos. Inoltre, le notizie che compongono i notiziari non potranno essere pubblicate sui siti Internet o nella rete Intranet della Regione o utilizzati su diverse piattaforme tecnologiche, salvo accordi separati con AdnKronos.

L'inadempienza delle obbligazioni previste in questo articolo provocherà la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1456 C.C., salvo il diritto di AdnKronos di pretendere l'intero canone ed il risarcimento del danno.

# ART. 7

La Giunta regionale si riserva di verificare in ogni momento – attraverso l'Ufficio Stampa – la corrispondenza delle prestazioni effettuate rispetto a quanto pattuito nella presente scrittura.

Nel caso di mancata osservanza degli obblighi assunti, la Giunta regionale contesterà a AdnKronos per iscritto la natura dell'inadempimento dando breve termine per il ripristino del servizio. In caso di decorso infruttuoso del termine, ovvero di reiterati inadempimenti, sempre formalmente contestati, la Regione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente i pagamenti pattuiti o, nel caso di grave disservizio, di risolvere senza ulteriore avviso il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

## ART. 8

Per le prestazioni di cui all'art. 1, la Giunta regionale si impegna a corrispondere a AdnKronos l'importo di € 65.739,36= oltre IVA al 4%, per un totale di € 6868,93= IVA inclusa, che sarà liquidato in un'unica soluzione al termine della scadenza contrattuale, a seguito di verifica della regolarità della documentazione

contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio Stampa, della conformità dei servizi resi da ADN-KRONOS ai contenuti contrattuali, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Al presente affidamento è assegnato il C.I.G. – codice identificativo gara – n. 570338997C, agli effetti di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" – art. 3 e dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 – art. 6, sui cui contenuti si richiama l'attenzione con particolare riguardo agli aspetti di seguito riportati.

AdnKronos assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 in caso di ricorso a subcontratti. Assume inoltre l'obbligo di inserire nei subcontratti relativi al presente servizio il C.I.G. n. 570338997C e la clausola di rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 e di fare pervenire copia dei suddetti alla stazione appaltante e si impegna a comunicare altresì il numero di conto corrente dedicato e le generalità delle persone autorizzate ad operare.

### ART. 9

Il presente contratto decorre dal 1° maggio 2014 e scade il 30 aprile 2015. È fatto divieto di proseguire tacitamente nel rapporto contrattuale.

## ART. 10

Tutti gli oneri e le spese connessi al presente atto sono a carico di AdnKronos.

# ART. 11

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 citato e successive modifiche ed integrazioni.

### ART. 11

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, AdnKronos dovrà presentare alla Sezione Comunicazione e Informazione cauzione definitiva resa ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a garanzia degli obblighi assunti, della corretta esecuzione delle prestazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75, comma 7, del citato decreto, l'importo della fideiussione sarà ridotto del 50% essendo AdnKronos in possesso della certificazione di conformità alla Norma ISO 9001:2008 in relazione alla "Progettazione ed erogazione di servizi di agenzia per la stampa nazionale (notiziari testuali e multimediali) e di servizi informativi (radio e video)" (Certificato IT.12.0096.QMS con data di prima emissione 29/10/2009, data di ultima emissione 29/09/2013 e con scadenza il 28.10.2015). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, inoltre la seguente indicazione: "La garanzia ...... è valida ed operante fino alla data di emissione da parte dell'ente garantito dell'attestazione liberatoria inerente la regolare esecuzione della prestazione" nonché l'operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento. La cauzione può essere costituita anche attraverso versamento alla Tesoreria della Regione del Veneto - Giunta regionale UNICREDIT S.p.A. - coordinate bancarie per i depositi cauzionali IT 32 D 02008 02017 000100543833 o sul c/c postale n. 34439364 intestato a REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO TESORERIA - S. CROCE 1187 - 30135 VENEZIA.

#### ART. 12

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Regione del Veneto e AdnKronos in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

#### ART. 13

pag. 8/8

Il presente contratto, composto di n. 13 articoli, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

Per la Giunta Regionale

per AdnKronos